



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 12 del 10/12/2019

Ricorso dell'atleta ZANIER MARTINA per lo scioglimento del vincolo dalla Società ENERGYM BREMAS ASD (Cod. Fipav 06.026.0243)

La Commissione Tesseramento, composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta ZANIER MARTINA, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con PEC del 11.10.2019 l'Atleta Zanier Martina chiedeva, in via amichevole, alla Società Energym Bremas Asd il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società Energym Bremas Asd, con PEC del 22.10.2019, riscontrava negativamente tale richiesta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 2.11.2019, l'Atleta chiedeva lo scioglimento coattivo per giusta causa del vincolo sportivo, adducendo le seguenti motivazioni: 1) impossibilità per la Società Energy Bremas di permettere all'Atleta di svolgere attività sportiva al medesimo livello della precedente stagione sportiva e quindi impossibilità a garantire all'atleta una continuità di crescita; 2) mancato interessamento della Società Energy Bremas non avendo mai convocato l'Atleta per la dovuta visita medico sportiva; 3) disinteresse del Sodalizio nei confronti dell'Atleta fin dalla stagione 2016/2017



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 12 del 10/12/2019

- essendo sin da allora stata data in prestito a varie società; 4) difficoltà ambientali legate a questioni economiche con pagamenti richiesti ai genitori dell'atleta nel corso degli anni.
- La Società Energy Brema ASD si costituiva nel presente procedimento con memoria del 11.11.2019, in cui respingeva le pretese dell'Atleta ed in via subordinata chiedeva che, in caso di svincolo, fosse determinato un indennizzo ai sensi degli artt. 36 e ss RAT
 - Nella riunione del 04.12.2019 risultavano presenti l'Atleta Martina Zanier con proprio procuratore l'Avv. Martino Sforza, in sostituzione dell'Avv.to Sandro Moretti giusta delega in atti; e l'Avv. Riccardo Scarabel per il Sodalizio. Le parti si riportavano, rispettivamente, ai propri scritti difensivi e, altresì, formulavano ampie repliche orali alle deduzioni avverse.
 - In via pregiudiziale l'Avv.to Sforza sollevava inoltre eccezione circa la legittimazione dell'Avv.to Scarabel a rappresentare il sodalizio in quanto la procura allo stesso rilasciata risultava essere stata sottoscritta dal vicepresidente Roberto Conti il quale, oltre a non rivestire la carica di presidente del Sodalizio, risultava a propria volta impossibilitato a rappresentare la società e sottoscriverne specifica procura vista la pendenza della sospensione inflitta al medesimo dal Tribunale Federale.
 - Rimarcava infatti il difensore della ricorrente come - a suo dire - la sanzione avrebbe avuto decorrenza dalla data in cui si era svolta la riunione del Tribunale federale nei confronti del Conti (06.11.2019), pertanto in data antecedente al rilascio della procura sottoscritta al proprio difensore depositata in uno con la memoria difensiva della società di data 11.11.2019.
 - L'Avv.to Sforza veniva da ciò autorizzato a depositare copia della deliberazione del disposto di cui al Tribunale Federale Fipav in cui si disponeva la sospensione del vicepresidente Conti.
 - All'esito, la vertenza veniva trattenuta in decisione.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 12 del 10/12/2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, circa l'eccezione sollevata dal procuratore della ricorrente si rappresenta che Questa Commissione ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata all'Avv.to Riccardo Scarabel da parte del Vicepresidente del Sodalizio, Signor Roberto Conti.

Va infatti considerato che, alla data dell'11.11.2019 (data di invio della memoria difensiva del sodalizio con allegata procura) la sanzione della sospensione inflitta dal Tribunale Federale non era ancora iniziata a decorrere.

Stabilisce infatti il Regolamento Giurisdizionale all'art. 112 c. 1. *“La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”*. Dalla copia della delibera depositata dalla ricorrente in udienza si evince che tale delibera è stata adottata in data 14.11.2019 ed affissa all'albo il giorno 15.11.2019, pertanto con decorrenza 16.11.2019 – data pertanto successiva a quella di deposito della memoria difensiva della società con allegata procura sottoscritta dal Vicepresidente Roberto Conti.

Entrando nel merito dei motivi di ricorso, va precisato che l'asserita problematica riguardante il disinteresse per l'effettuazione della visita medica svolta dall'atleta risulta superata dalla dichiarazione fatta dalla medesima in udienza. La stessa ricorrente ha infatti espressamente confermato di svolgere regolare attività sportiva – seppur in prestito – con altro sodalizio, da ciò rappresentando come non vi sia alcun problema rispetto alla regolarità della certificazione medica abbinata al tesseramento, posto che – in caso contrario – non potrebbe neppure effettuare attività sportiva.

Quanto agli ulteriori elementi di svincolo si ritengono di assorbire le ragioni di cui ai punti 1 e 3 della richiesta: 1) *impossibilità per la Società Energy Bremas di permettere all'Atleta di svolgere attività sportiva al medesimo livello della precedente stagione sportiva e quindi impossibilità a*



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 12 del 10/12/2019

garantire all'atleta una continuità di crescita; e 3) disinteresse del Sodalizio nei confronti dell'Atleta fin dalla stagione 2016/2017 essendo sin da allora stata data in prestito a varie società.

Come indicato nel ricorso introduttivo e confermato durante la riunione della commissione, risulta che l'atleta Martina Zanier sin dalla data del primo tesseramento vincolante con la società Energy Brema sia **sempre** stata dirottata in prestito ad altri sodalizi.

Ritiene Codesta Commissione che il tesseramento di un atleta finalizzato nel corso degli anni **esclusivamente ad "utilizzare" il medesimo quale elemento di "scambio"** nei confronti di altre società, nonostante vi sia la possibilità di utilizzarlo con le proprie squadre, sia contrario ad ogni principio di formazione e crescita sportiva dell'atleta medesimo.

Si badi bene, il caso di specie appare come assolutamente al di fuori dei principi di Statuto e Regolamento che prevedono la possibilità – ammessa dal regolamento federale – di concedere in prestito un atleta, ma come elemento residuale, qualora il medesimo non sia utilizzabile dalla propria società. Di tutta evidenza che, in età giovanile, lo scopo dello svolgimento di attività sportiva **deve** essere quello di creare una crescita (oltre che tecnica, fisica e sportiva) soprattutto comportamentale, educativa ed in termini di relazioni con i propri compagni, evidenziando quegli elementi morali e valoriali che tutti gli sport considerano come essenziali.

Nel caso di specie risulta come la società abbia invece destinato la propria atleta ogni anno in prestito ad altre compagini, rinunciando per ciò stesso ad assumersi quei compiti di crescita sportiva e valoriale che sono alla base dello sport.

Di nessun pregio infine il quarto elemento di motivazione della richiesta di svincolo. IN base alla documentazione depositata dalla ricorrente medesima, infatti, risulta che i versamenti effettuati dal genitore dell'atleta fossero del 2015 (4 anni fa) e gli stessi venivano indicati nella causale bancaria di riferimento quale versamenti a fronte di fatture emesse dalla Società Energy Brema per sponsorizzazioni (provate peraltro da elementi fotografici).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 12 del 10/12/2019

Ove così non fosse vi sarebbe quantomeno un ipotesi di concorso da parte dell'azienda del genitore per una "frode" ai fini fiscali, che non si ritiene in alcun modo vi possa essere nel caso di specie.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso e, per l'effetto, si dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo.

Viene disposta altresì la restituzione della tassa versata dalla ricorrente ed incamerata quella della resistente.

Affissione all'Albo il 10/12/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale